



Consiglio
dell'Unione europea

Bruxelles, 9 dicembre 2014
(OR. en)

16104/14

**Fascicolo interistituzionale:
2013/0292 (NLE)**

**ACP 180
FIN 899
PTOM 57
RELEX 981
DEVGEN 254**

ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI

Oggetto: DECISIONE DEL CONSIGLIO che modifica l'accordo interno tra i rappresentanti dei governi degli Stati membri dell'Unione europea, riuniti in sede di Consiglio, relativo al finanziamento degli aiuti dell'Unione europea forniti nell'ambito del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 in applicazione dell'accordo di partenariato ACP-UE e all'assegnazione di assistenza finanziaria ai paesi e territori d'oltremare cui si applicano le disposizioni della parte quarta del trattato sul funzionamento dell'Unione europea

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del

che modifica l'accordo interno tra i rappresentanti dei governi degli Stati membri dell'Unione europea, riuniti in sede di Consiglio, relativo al finanziamento degli aiuti dell'Unione europea forniti nell'ambito del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 in applicazione dell'accordo di partenariato ACP-UE e all'assegnazione di assistenza finanziaria ai paesi e territori d'oltremare cui si applicano le disposizioni della parte quarta del trattato sul funzionamento dell'Unione europea

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto l'accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000,

visto l'accordo interno tra i rappresentanti dei governi degli Stati membri dell'Unione europea, riuniti in sede di Consiglio, relativo al finanziamento degli aiuti dell'Unione europea forniti nell'ambito del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 in applicazione dell'accordo di partenariato ACP-UE e all'assegnazione di assistenza finanziaria ai paesi e territori d'oltremare cui si applicano le disposizioni della parte quarta del trattato sul funzionamento dell'Unione europea ("accordo interno")¹, in particolare l'articolo 1, paragrafo 7, e l'articolo 8, paragrafo 4,

visto l'atto relativo di adesione della Croazia, in particolare la dichiarazione comune C sul Fondo europeo di sviluppo,

vista la proposta della Commissione europea,

¹ GU L 210 del 6.8.2013, pag. 1.

considerando quanto segue:

- (1) Conformemente alla dichiarazione comune C acclusa all'atto relativo all'adesione della Croazia, quest'ultima aderirà al Fondo europeo di sviluppo dall'entrata in vigore del nuovo quadro finanziario pluriennale di cooperazione dopo l'adesione all'Unione e vi contribuirà dal 1° gennaio del secondo anno civile successivo alla data di adesione.
- (2) La Repubblica di Croazia ha aderito all'Unione europea il 1° luglio 2013.
- (3) A norma dell'articolo 1, paragrafo 7 dell'accordo interno, in caso di adesione di un nuovo Stato all'Unione, l'assegnazione dei contributi di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), che attualmente si basa su una stima del contributo della Croazia, è modificata con decisione del Consiglio.
- (4) A norma dell'articolo 8, paragrafo 4, dell'accordo interno, la ponderazione di cui allo stesso articolo 8, paragrafo 2, che attualmente rappresenta solamente una stima di voti corrispondenti alla Croazia, nonché la maggioranza qualificata di cui all'articolo 8, paragrafo 3, sono modificate con decisione del Consiglio in caso di adesione di uno Stato all'Unione
- (5) È opportuno confermare il contributo e la ponderazione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il criterio di ripartizione e il contributo della Croazia all'undicesimo Fondo europeo di sviluppo, secondo quanto stabilito dall'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), dell'accordo interno, e la sua ponderazione in seno al comitato del Fondo europeo di sviluppo, secondo quanto stabilito dall'articolo 8, paragrafo 2, dell'accordo interno, sono confermati.

Articolo 2

L'accordo interno è così modificato:

1. all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), nella riga della tabella riguardante la Croazia, le parentesi tonde e l'asterisco dopo "Croazia" sono soppressi, assieme alla nota "(*) Importo stimato" in calce alla tabella.
2. All'articolo 8, paragrafo 2, nella tabella, sono soppressi:
 - a) le parentesi tonde e l'asterisco dopo "Croazia" e le parentesi quadre nella seconda colonna della stessa riga;
 - b) la nota "(*) Importo stimato";
 - c) la riga "Totale UE 27", "998";
 - d) le parentesi tonde e l'asterisco, nonché le parentesi quadre alla riga "Totale UE 28 (*)" "[1 000]".

3. All'articolo 8, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

"3. Il comitato del FES si pronuncia alla maggioranza qualificata di 721 voti su 1 000, che esprimano il voto favorevole di almeno 15 Stati membri. La minoranza di blocco si compone di 280 voti."

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo all'adozione.

Fatto a, il

Per il Consiglio

Il presidente
